E' costituita tra i Medici di ruolo dell' INAIL un' Associazione Sindacale che prende il nome di "ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI I.N.A.I.L.".

Essa è apartitica, svolge la sua attività fuori da ogni inserimento o partecipazione ad altri organismi di carattere politico e non ha finalità di lucro.

Art. 2

L'Associazione ha il compito di tutelare, nell' ambito dell' INAIL e della Pubblica Amministrazione, i diritti e gli interessi morali, giuridici ed economici relativi ai rapporti di lavoro aziendale, di procedere alla nomina ed alla designazione di rappresentanti di categoria in seno a tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui la rappresentanza stessa sia prevista dalle leggi o dai regolamenti.

La designazione di tali rappresentanti è approvata dal Comitato Direttivo su proposta del Segretario.

L'Associazione assicura l' assistenza ai singoli iscritti nei rapporti con l' amministrazione, sempreché gli interessi per i quali è richiesta l' assistenza non contrastino con l' azione sindacale generale o con le finalità dell'Associazione.

Art. 3

L'Associazione su mandato del Congresso Nazionale, con delibera del Comitato Direttivo può confederarsi, promuovere consensi e aderire ad altri organismi sindacali, al fine di una più ampia difesa della professione medica nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.

Con l'adesione potranno essere trasferite le prerogative sindacali. In tale caso restano all'associazione tutte le attività culturali, informative e tecnico-giuridiche di interesse per gli iscritti.

Art. 4

Sono soci dell'Associazione tutti i medici tutti i medici di ruolo INAIL e di altri Enti Pubblici Non Economici, in servizio e pensionati, che chiedano di farne parte.

E' consentito che l' associato sia contemporaneamente iscritto ad altre Organizzazioni sindacali purché non rivesta, in seno all'Associazione Nazionale, cariche di qualsiasi livello e tipo.

Art. 5

Gli iscritti sono tenuti a pagare i contributi ordinari e straordinari, regolarmente deliberati dal Consiglio Nazionale e ad ottemperare alle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché alle deliberazioni emanante dai competenti organi sindacali, nell' esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 6

Si perde la qualità di socio:

- a)- per la perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione
- b)- per dimissioni volontarie
- c)- per espulsione. Il provvedimento di espulsione deve essere ratificato dal Consiglio Nazionale. Contro il provvedimento può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri il giudizio del quale è vincolante e deve essere sottoposto a presa d' atto da parte del Consiglio Nazionale.

Sono Organi dell' Associazione a livello Nazionale

- a)- il Congresso
- b)- il Consiglio Nazionale
- c)- il Comitato Direttivo

Art. 8

Sono cariche sindacali a livello Nazionale:

- a)- il Presidente
- b)- il Segretario Nazionale
- c)- i Membri del Direttivo
- d)- i Probiviri
- e)- i Revisori dei conti
- f)- il Tesoriere

Sono cariche a livello Regionale

- a)- il Segretario Regionale
- b)- il Vice-Segretario Regionale con funzioni di Tesoriere
- c)- il Segretario Provinciale

E' incompatibile il cumulo di più cariche tra quelle del presente articolo.

Per garantire la migliore attinenza alle problematiche sindacali e il più motivato impegno, tali cariche dovranno essere rivestite da iscritti in servizio effettivo.

L' Associazione Nazionale è organizzata in Sezioni Regionali, le quali raggruppano gli iscritti in relazione alla località in cui prestano la loro opera.

La Sezione Regionale è composta da un Segretario Regionale, un Vice-Segretario Regionale con funzioni vicarie (e di Tesoriere), ed il Segretario Provinciale se istituito.

Art. 10

Il Congresso è costituito dai delegati delle Sezioni Regionali e dai delegati di Diritto.

I Delegati di diritto sono i componenti il Comitato Direttivo, il Consiglio Nazionale, i Probiviri, i Revisori dei conti, il Tesoriere alla data di convocazione del Congresso.

Essi hanno diritto ad un voto ciascuno.

Il Congresso Ordinario è convocato dal Consiglio Nazionale di norma ogni tre anni, ma in presenza di particolari o motivate condizioni, tale termine può essere prorogato fino ad un anno, a giudizio del Comitato Direttivo, in accordo con il Consiglio Nazionale.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo di tutti gli iscritti all' Associazione Nazionale. In tal caso devono essere indicati i motivi per cui si richiede la convocazione straordinaria, ed il relativo Ordine del Giorno deve essere comunicato a tutte le sezioni Regionali almeno due mesi prima della data di convocazione.

Il Congresso Straordinario assume comunque tutte le prerogative del Congresso Ordinario, ivi compreso il rinnovo delle cariche statutarie.

Art. 11

I Delegati al congresso sono eletti dalle Assemblee delle Sezioni Regionali secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale sentito il Comitato Direttivo.

I delegati dovranno rappresentare in Congresso il numero degli iscritti.

Agli effetti della designazione dei Delegati il numero degli iscritti è accertato in base alle quote mensili versate al mese antecedente la data di apertura del Congresso.

E' data facoltà agli iscritti non delegati di intervenire ai lavori del Congresso esclusivamente in qualità di osservatori.

Spetta tra l' altro al Congresso:

- a)- stabilire le direttive per l'azione sindacale, ivi comprese le iniziative a carattere tecnico culturale per la valorizzazione della categoria;
- b)- esaminare ed approvare il rendiconto finanziari;

- c)- approvare modifiche statutarie;
- d)- nominare con elezione diretta le cariche nazionali previste dallo statuto.

Art. 12.

Il Consiglio Nazionale è composto dai Segretari Regionali e dai componenti del Comitato Direttivo.

E' presieduto dal Presidente.

I verbali sono redatti e custoditi dal Segretario Nazionale

Qualora il Segretario Regionale fosse impossibilitato a partecipare ad una seduta del Consiglio Nazionale è sostituito dal Vice-Segretario, al quale sono attribuite tutte le prerogative del Segretario.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno. Viene convocato in seduta ordinaria con almeno 5 giorni di preavviso, o in seduta straordinaria per telegramma o con altro mezzo di comunicazione.

La convocazione è effettuata dal Segretario Nazionale:

- a) con decisione propria;
- b)- a richiesta del Comitato Direttivo;
- c)- a richiesta motivata di almeno cinque Segretari Regionali Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti; non sono ammesse deleghe.

I componenti del Comitato Direttivo hanno diritto ad un Voto.

- I Segretari Regionali hanno diritto al voto in ragione del numero di iscritti delle Regioni che rappresentano, secondo la seguente ripartizione:
- Regioni con un numero di iscritti inferiori a 51 voto
- Regioni con un numero di iscritti fra 6 e 102 voti
- Regioni con un numero di iscritti fra 11 e 153 voti
- Regioni con un numero di iscritti fra 16 e 20 4 voti
- e successivamente un voto in più ogni multiplo di cinque.

Art.13

Spetta al Consiglio Nazionale:

- a)- amministrare il patrimonio dell' Associazione, determinare le quote associative, e le quote da distribuire alle Segreterie Regionali per le spese organizzative e di attività sindacale;
- b) espletare ogni incarico che venga ad esso affidato dal Congresso Nazionale. E' consentito al Consiglio Nazionale ,richiedere contributi straordinari.
- c)- deliberare circa le indicazioni di politica sindacale prospettate dal Comitato Direttivo

Il Presidente è il rappresentante legale dell' Associazione.

Art. 15

Il Comitato Direttivo è composto di 9 membri: il Segretario Nazionale, tre Vice-Segretari, di cui uno con funzioni Vicaria e cinque membri ordinari.

Il Segretario Nazionale coordina tutte le attività, presiede i lavori del Comitato Direttivo, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti conservando la libertà di voto; in caso di votazione paritaria il voto del Segretario Nazionale ha validità doppia

I tre Vice-Segretari (di cui uno con funzioni vicarie), eletti a maggioranza dal Comitato Direttivo, collaborano con il Segretario Nazionale, sotto la sua diretta responsabilità, nella rappresentanza e nella attività dell' Associazione.

Al Segretario Nazionale è demandata l'attribuzione delle specifiche deleghe a i tre Vice-Segretari.

Il Segretario Nazionale si avvale della collaborazione dei membri ordinari che per esperienza o specifica conoscenza delle varie problematiche.

La responsabilità e la conduzione politica sindacale, secondo i deliberata del Congresso e del Consiglio Nazionale sono di competenza del Segretario Nazionale.

L'operato del Segretario Nazionale e dei Vice Segretari è soggetto a controllo da parte del Comitato direttivo che ne verifica la rispondenza con i programmi di politica sindacale approvati in sede di Consiglio Nazionale.

Ogni membro del Comitato Direttivo può avanzare nel Comitato mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale, dei Vice-Segretari Nazionale e degli altri membri del Direttivo che, qualora raccolga il consenso della metà più uno dei componenti, si concluderà con la proposta di revoca del mandato al Consiglio Nazionale, che si esprimerà entro trenta giorni a maggioranza dei due terzi dei votanti. Il membro del Comitato Direttivo che non partecipa a 3 sedute consecutive decade dalla carica.

Il Segretario Nazionale, in caso di dimissioni, recesso, morte, impedimento, pensionamento, revoca delle fiducia ai sensi del precedente comma, è sostituito dal Vice-Segretario Nazionale Vicario, il quale è tenuto a convocare entro trenta giorni il Consiglio Nazionale perché provveda alla sostituzione mediante convocazione del Congresso Straordinario.

In caso di dimissioni, recessi, morte, impedimento, pensionamento di uno o più membri del Direttivo, si procederà alla sostituzione con il primo e successivi non eletti.

Qualora il numero dei non eletti non fosse sufficiente il Consiglio Nazionale designerà l' iscritto che dovrà subentrare.

Art. 16

Il Congresso provvede all' elezione del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti e del Tesoriere.

Il collegio dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria.

Esso è chiamato a decidere in caso di controversia sull'interpretazione dello Statuto, sui ricorsi del Socio in caso di espulsione, nonché ad emettere giudizio definitivo in caso di contrasto fra associati.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare il bilancio annuale e di approvarlo.

In caso di mancata approvazione, dovranno essere specificatamente indicati i motivi di rigetto.

Ambedue i Collegi sono composti di tre membri effettivi e di un supplente, che non fanno parte del Consiglio Nazionale. In caso di dimissioni, recessi, morte, pensionamento di uno dei membri, subentrerà l'iscritto designato dal Consiglio Nazionale.

Il Tesoriere custodisce e gestisce le risorse e i fondi dell' Associazione e redige le relazione sui bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio ed al Congresso Nazionale.

I fondi dell' Associazione sono custoditi in un c/c bancario, intestato all' Associazione stessa, acceso in un Istituto di Credito Pubblico, ai migliori tassi d'interesse, ed a firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente.

Art. 17

Spetta alla Sezione Regionale nell' ambito locale di assolvere tutti i compiti di cui all' art.2 e 6 decidere su tutte le questioni la cui trattazione è stata affidata o delegata dal Consiglio Nazionale.

Art. 18

L'Assemblea Regionale viene convocata dal Segretario Regionale ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti o su richiesta del Comitato Direttivo e comunque almeno due volte l'anno, dando comunicazione del lavori alla Segretaria Nazionale con dettagliata relazione scritta.

Art. 19

Al Segretario Regionale spetta:

- a)- assolvere tutti i compiti ad esso demandati dall' Assemblea Regionale;
- b)- espletare tutti gli incarichi affidati dal Consiglio Nazionale.

Dura in carica fino a 40 giorni dopo il rinnovo delle cariche sindacali nazionali, ed in tale periodo deve indire l' Assemblea Regionale per il rinnovo delle cariche locali.

In caso di mancata rappresentanza di una regione in tre sedute consecutive del Consiglio Nazionale le cariche di Segretario Regionale e Vicesegretario Regionale decadono.

In caso di dimissioni, recessi, morte, impedimento, pensionamento, è sostituito dal Vice-Segretario Regionale, il quale è tenuto a convocare entro trenta giorni l' Assemblea Regionale perché provveda alla sostituzione.

Il Tesoriere Regionale custodisce e gestisce le risorse e i fondi assegnati dal Consiglio Nazionale redigendone bilancio annuale.

Questo dovrà essere inoltrato entro tre mesi dalla chiusura dell' anno amministrativo al Tesoriere Nazionale.

Art. 20

Lo sciopero può essere proclamato quando sia stata constatata l' impossibilità di raggiungere un accordo sulle questioni trattate o per solidarietà.

Lo sciopero è proclamato dal Consiglio Nazionale o, in caso di urgenza, dal Segretario sentito il Direttivo Nazionale.

La decisione in questo caso va ratificata dal Consiglio Nazionale nel più breve tempo possibile.

Art. 21

Nel caso in cui specifici interessi locali determinino la necessità di passare all' agitazione il Segretario Regionale ne informa il Segretario Nazionale che è tenuto, entro cinque giorni, a dare eventuale nulla osta dopo aver sentito la Segreteria.

Art. 22

Le votazioni ad ogni livello e a qualunque titolo avvengano sono a scrutino segreto salvo unanimi accordi diversi.

Art. 23

Le spese di funzionamento degli organi centrali e delle Sezioni Regionali sono sostenute da tutti gli iscritti per mezzo delle quote ed eventuali contributi.

Ad ogni iscritto spetta il rimborso delle spese sostenute in caso di trasferta autorizzata fuori dalla Sede di appartenenza.

Art. 24

Lo scioglimento dell' Associazione può essere deliberato dal Consiglio Nazionale con maggioranza dei 2/3. Lo stesso Consiglio Nazionale stabilirà la destinazione dei fondi secondo la legge vigente.

Art. 25

Il presente Statuto sarà registrato a cura del Segretario Nazionale a termini di legge.